



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 del 09/06/2022

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex art. 11 D.Lgs. n. 118/2011.

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 09:20 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Si	
STEFANIA CAPOCCIA	Si	
LUCA CACCIATORE	Si	
KATIA PRATO	Si	
MARCO MICCOLI	Si	
LAURA MOGAVERO	Si	

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 08/06/2022 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 08/06/2022, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica ____

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN).

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come “*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*”;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 avevano partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12).

Tenuto conto che nel 2016 è stato dato pieno avvio alla riforma dell’ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 che hanno assunto valore giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è stato pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

Richiamato in particolare:

- l’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti “*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*”;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 2016*, in cui viene precisato, che “*Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto*

secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio) ”.

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati e che, inoltre, ai sensi dell’art. 174, comma 1, l’organo esecutivo predispone lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/06/2022 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale.

Visto inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

Considerato che i responsabili dei Settori dell’Ente, di concerto con il responsabile del Settore economico finanziario e tributi, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2022-2024 hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il medesimo periodo.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo l’all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che risulta corredato da tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché dal dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011.

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto che dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 57 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all’oggetto: “*Determinazione del prezzo di cessione per aree PIP e PEEP*” per l’anno 2022;
- la propria deliberazione n. 54 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si determinavano i tassi di copertura in percentuale, per l’anno 2022, a carico degli utenti, del costo di gestione dei servizi a domanda individuale in essere presso il Comune di Veglie (mensa scolastica- trasporto scolastico);
- la propria deliberazione n. 56 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all’oggetto: “*Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Conferma tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2022*”;

- la propria deliberazione n. 53 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 52 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: "Adozione programma biennale acquisti beni e servizi anno 2022-2023 e dell'elenco annuale 2022. Approvazione schede";
- la propria deliberazione n. 55 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: "Concessione aree e loculi cimiteriali e relativi servizi. Tariffe anno 2022.";
- la propria deliberazione n. 51 del 30/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: "Riparto proventi contravvenzionali CDS. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 58 del 31/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Piano triennale del del fabbisogno del personale relativo al triennio 2022/2024 e piano annuale delle assunzioni in accordo al DPCM del 17/04/2020 recante misure per la definizione della capacità assunzionali di personale dei Comuni. Approvazione".

Dato atto della programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di cui alla deliberazione di G.C. n. 1 del 21/01/2022 riportata nello schema di DUP approvato con propria deliberazione n.59 del 01/06/2022.

Precisato che l'indirizzo Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente a quello a cui si riferisce il Bilancio (2020) è il seguente www.comune.veglie.le.it, sezione amministrazione trasparente.

Dato atto che si confermano, anche per l'anno 2022, le aliquote IMU e l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già applicate nell'anno 2021.

Precisato che per tali tributi non sarà necessario adottare alcun atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale in ottemperanza al comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che così recita " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Dato atto che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 2.493.642,01.

Dato atto che il Comune di Veglie non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022";

Dato atto, altresì, che l'articolo 18-bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo sono stati emanati due decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre

2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015) concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (allegati 3 e 4).

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Visti i documenti allegati al presente atto ai sensi degli articoli 174 e 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati incluso il Piano degli indicatori (allegato A);
- nota integrativa (allegato B), redatta nel rispetto del principio della programmazione di bilancio paragrafo 9.11.1 che rappresenta i contenuti del bilancio stesso al fine di renderne più chiara e comprensibile la lettura, con illustrazione dei principali elementi che hanno portato alla sua formulazione.

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

Precisato che l'Ente non ha in essere operazioni in strumenti derivati per cui non si rende necessario allegare la nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata prevista dall'articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni.

Ribadito che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo degli equilibri di bilancio.

Visti il D. Lgs. n. 267/2000; il D. Lgs. n. 118/2011; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l'allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) all'originale della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria, nonché di approvare la Nota integrativa di cui allegato B);
2. **DI DARE ATTO** che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. **DI DARE ATTO** che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l'esercizio 2022 le seguenti risultanze finali:

Tit	Descrizione	Comp.	Cassa	Tit	Descrizione	Comp.	Cassa
NO				NO			
==	FPV di entrata	717536,53	5426315,57	I	Spese correnti	8290312,95	11671312,61
I	Entrate tributarie	7555729,19	10814282,86				
II	Trasferimenti correnti	283869,09	496669,04	II	Spese in conto capitale	8004771,4	8429398,67
III	Entrate extra-tributarie	712590	1168724,98	III	Spese per incremento di attività finanziarie		
IV	Entrate in conto capitale	7533755,65	8236567,52				
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
ENTRATE FINALI		16085943,93	20716244,4	SPESE FINALI		16279302,19	20100711,28
VI	Accensione di prestiti		13642,44	IV	Rimborso di prestiti	492613,95	492613,95
VII	Anticipazioni di tesoreria	4000000,00	4000000,00	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	4000000	4000000
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	10043000	10210416,55	VII	Spese per servizi per conto di terzi	10043000	10053205,09
TOTALE		14043000,00	14224058,99	TOTALE		14535613,95	14545819,04
Avanzo di amministrazione			=====	Disavanzo di amministrazione		15782,16	=====
TOTALE ENTRATE		30846480,46	40366618,96	TOTALE SPESE		30846480,46	34646530,32

4. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 sono coerenti con gli obblighi inerenti gli equilibri di bilancio;
5. **DI TRASMETTERE** il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere;
6. **DI PRESENTARE** all'organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio, unitamente agli allegati ed alla nota integrativa ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità;
7. **DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi;
8. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai signori capigruppo consiliari;
9. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PALADINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 537 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 09/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 09/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE